



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

CAP 20090

Via Viquarterio,1

PROVINCIA DI MILANO

PARTITA IVA 04239310156

LEGADONISCA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 DEL 1.2.APR. 2007

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI APPEZZAMENTI DI TERRENO DESTINATI AD ORTI PER ANZIANI.

Art. 1 - FINALITA'

Al fine di fornire ai cittadini uno spazio di socializzazione oltrechè di produzione amatoriale di prodotti agricoli, l'Amministrazione comunale può provvedere alla costruzione di orti in aree urbanizzate compatibili in base al PRG e regolamento edilizio.

I lotti di terreno destinati ad orti per anziani di dimensioni di circa 80 mq cadauno vengono assegnati dal Comune tramite bando pubblico in via prioritaria in gestione tramite convenzione per la concessione d'uso per un periodo di tre anni rinnovabile ai cittadini residenti da almeno 2 anni che possiedono le caratteristiche che seguono:

- A) essere pensionati, casalinghe di età non inferiore agli anni 55.
 - situazioni di handicap superiori al 60% del richiedente o di persona convivente nel nucleo familiare dello stesso;
- B) Eventuali orti non assegnati ai soggetti di cui sopra, potranno essere assegnati ad altri cittadini interessati purchè residenti a Pieve Emanuele.
 - L'assegnazione degli orti è subordinata alla presentazione di una domanda indirizzata al Comune
 - Non potrà comunque essere assegnato il terreno a chi fruisce di altro orto.
 - I criteri di priorità, con l'attribuzione del punteggio relativo, devono essere indicati nel bando elaborato dal Funzionario. Parimenti devono essere indicati i titoli di precedenza, da applicarsi in caso di parità di punteggio.

Ogni nucleo familiare, anche costituito da più pensionati, avrà in gestione un solo appezzamento di terreno.

Si precisa che per nucleo familiare si intende anche una convivenza di fatto, con stato di famiglia separato.

Art. 2 - COMITATO DEGLI ASSEGNATARI

Entro un anno dalla approvazione del presente Regolamento comunale, gli assegnatari degli orti si costituiranno in apposito Comitato di Gestione ed eleggeranno apposito Comitato Esecutivo di durata triennale.

Con l'assegnazione di altre aree da adibire ad orto si costituiranno altri Comitati degli assegnatari.

Art. 3 - COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo di gestione dovrà convocare, almeno una volta all'anno l'Assemblea degli assegnatari, organo consultivo per la trattazione di tutto quanto concerne il problema degli orti, la loro gestione e l'elezione del nuovo Comitato.

L'Assemblea è ritenuta valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi membri, in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.

Art 4- REGOLAMENTO INTERNO

Al fine di garantire una gestione corretta di tutte le attività connesse al funzionamento degli orti, sarà compito del Comitato, di cui all'art. 2, redigere un regolamento interno che dovrà ispirarsi ai principi del presente regolamento.

Il suddetto regolamento interno, così come le eventuali modifiche, dovrà essere approvato con il voto favorevole dalla maggioranza dell'assemblea degli assegnatari.

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Riccardo Cuomo

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Chiarina Carmela Urbano



Art. 5 – ASSEGNAZIONE ORTI

L'assegnazione degli orti spetta al Comune sulla base di una graduatoria scritta elaborata dal Funzionario incaricato, sentito il Comitato di cui all'art. 3. L'allegato 1 riporta i criteri di riferimento per il bando e la graduatoria.

L'orto non può essere dato in affitto o ceduto a terzi.

L'assegnatario deve provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto.

I familiari possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento ma il loro contributo non deve essere sostitutivo della presenza e del lavoro dell'assegnatario.

In caso di assenza per malattia o altro, l'assegnatario può farsi sostituire per un periodo non superiore a mesi 6.

Il Comitato dovrà quindi valutare la situazione al fine di prendere una decisione in merito all'assegnazione da proporre al Comune

Art. 6 – OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO

L'assegnatario si impegna a:

- Mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso sotto il profilo ambientale;
- Non costruirvi o installarvi manufatti di alcun genere (capanne e simili);
- Non tenervi animali di alcun genere in ottemperanza alle norme del vigente Regolamento d'igiene;
- Non accendere fuochi di alcun genere;
- Non scaricare materiali inquinanti, né lavarvi auto, motocicli ecc.;
- Non usare pesticidi, diserbanti e antiparassitari e altri prodotti simili pericolosi per l'uomo e l'ambiente;
- Non piantare alberi di alto fusto (superiori ai 3 metri);
- Tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni (viottoli, fossi di scorrimento acqua, ecc.);
- Garantire al personale di controllo e ai Membri del Comitato l'accesso per eventuali ispezioni;
- Incentivare forme di raccolta differenziata in accordo col Comune (es. utilizzo delle compostiere)
- Privilegiare forme di coltivazione biologica.
- Non commercializzare i prodotti, pena la revoca dell'assegnazione.

Ciascun assegnatario sosterrà in proprio le spese per la gestione dell'orto compresa l'acqua per l'irrigazione.

I prodotti ricavati dalla coltivazione dell'orto, pur non potendo essere commercializzati, resteranno di proprietà dell'assegnatario. I frutti pendenti dovranno essere raccolti dall'assegnatario dell'appezzamento ove ricadono.

Essendo l'appezzamento di terreno attrezzato per le finalità cui è adibito, si fa divieto di depositare nell'area altri oggetti non ammessi.

Art. 7 – PERDITA DEL DIRITTO DI ASSEGNAZIONE

Gli assegnatari che abbiano lasciato l'orto in stato di abbandono, o mal coltivato o distolto dal fine per cui è stato assegnato o ceduto a terzi, per un periodo di mesi 12, decadono dall'assegnazione.

Inoltre l'assegnazione si risolve di diritto:



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

CAP 20090

CODICE FISCALE 80104290152

Via Viquarterio,1

PROVINCIA DI MILANO

PARTITA IVA 04239310156

- Per mancato pagamento del canone annuo entro il termine fissato dall'atto di concessione dell'apposito regolamento tariffario ;
- Con il decesso dell'assegnatario. In tal caso l'orto può essere volturato ad un parente purchè abbia i requisiti di cui al comma A dell'art. 1), in caso contrario è comunque data facoltà ai congiunti di continuare l'attività fino al raccolto, pagando la quota di canone annuo in proporzione al periodo di occupazione.
- Quando questi trasferisca in altro Comune la propria residenza.
- In caso di rinuncia dell'assegnatario;
- In caso di elevazione di 2 sanzioni nel corso di un anno solare per inottemperanza delle disposizioni del presente regolamento.
- In caso di vendita dei prodotti agricoli.

La dichiarazione di decadenza è stabilita dal Funzionario dopo aver sentito le eventuali controdeduzioni della parte interessata.

Gli estranei non possono accedere agli orti senza l'assegnatario, mentre è consentito l'accesso ai familiari dell'assegnatario stesso.

Art. 8 – INTERVENTI DEL COMUNE

Il Comune potrà favorire forme di incentivazione delle coltivazioni biologiche, corsi per il compostaggio, fiere ed esposizione dei prodotti agricoli ed altre iniziative promozionali.

Inoltre potrà vietare alcune forme di coltivazione se ritenute infestanti.

Art. 9 – RESPONSABILITA'

L'Amministrazione comunale declina qualsiasi responsabilità civile o penale in relazione ad eventuali danni o incidenti a persone o cose che dovessero avvenire all'interno degli orti assegnati.

Art. 10 - CANONE ANNUO

Nell'ambito della programmazione finanziaria la Giunta Comunale fisserà la misura del canone annuale per l'assegnazione dell'orto che dovrà essere differenziato fra le due categorie di assegnatari di cui all'art. 1.

ART. 11 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti.

Art. 12 - SANZIONI

La violazione delle norme previste dell'art. 6 del presente regolamento comporta una sanzione amministrativa da 50 a 150 euro .

L'applicazione delle sanzioni per inottemperanza agli obblighi del presente regolamento sarà a cura del corpo di polizia locale e degli agenti accertatori ecologici. E' inoltre fatto obbligo al Comitato di cui all'Art. 2 e seguenti, riferire al Comune in ordine ad ogni circostanza significativa in merito alla gestione e controllo degli orti.



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

CAP 20090
CODICE FISCALE 80104290152

Via Viquarterio,1

PROVINCIA DI MILANO
PARTITA IVA 04239310156

ALLEGATO 1

Criteri guida per l'elaborazione del bando e del punteggio.

Elementi da considerare:

- A) Requisito base essere pensionati e/o casalinghe di età non inferiore agli anni 55 oppure presenza di situazione di handicap superiori al 60% del richiedente o di persona convivente nel nucleo familiare dello stesso
- B) Età del richiedente
- C) Situazioni valutate dai servizi sociali.